



ente bilaterale nazionale del terziario

EBITEN

Al
**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III
a.c.a. Direttore Generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
Via Fornovo n. 8
00192 Roma

Oggetto: osservazioni e suggerimenti in merito alla circolare ministeriale n. 20 del 29 luglio 2011.

In relazione alla sopra citata circolare, il sottoscritto Ente ha chiesto al proprio ufficio legale un parere in merito al contenuto della stessa, all'esito del quale sono stati indicati alcuni punti di criticità che si sostanziano in una grave compressione dell'agibilità sindacale e che chiediamo vengano chiariti nel modo che il Ministero riterrà più opportuno.

Nella circolare di cui si tratta, il Ministero, nel sottolineare, correttamente, che tutta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori, vengono indicati i criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il Decreto Legislativo n. 81/2008 riserva agli enti e agli organismi bilaterali. A tal fine il Ministero ha ivi richiamato l'art. 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e l'art. 2 comma 1 lettera ee) del Decreto Legislativo n. 81/2008, che per comodità di chi legge se ne riporta il contenuto.

l'art. 2 lettera h) del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 definisce gli enti bilaterali:

<< organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la



EBITEN
Ente Bilaterale Nazionale del Terziario
via Olivetti 17- 26013 Crema (Cr)
Tel: 0373 476054 - Fax: 0373 254957
info@ebiten.it - www.ebiten.it



sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento>>.;

l'art. 2 comma 1 lettera ee) del Decreto Legislativo n. 81/2008, definisce quali organismi paritetici: <<organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento>>.

La circolare, fatto il richiamo agli articoli di legge sopra riportati sul punto, specifica che tali disposizioni espongono con *chiarezza* come gli organismi debbano essere costituiti e cioè, testualmente: *" a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento.*

Da una attenta lettura della normativa richiamata dal Ministero, non emerge però alcun riferimento nè alcun richiamo all'ambito del sistema contrattuale di riferimento, peraltro, lasciato nella circolare al di fuori della parte racchiusa tra le virgolette.

Il Ministero, nell'impartire le proprie linee guida in materia, parte proprio da tale ultimo presupposto, tra l'altro ribadito nel prosieguo della circolare che si sviluppa poi con la seguente indicazione: << ...il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'azienda>>.

Ma anche quanto sopra riportato non trova alcun riscontro nelle fonti normative citate.

E' evidente poi che, le conclusioni cui giunge il Ministero con la circolare di cui si tratta, che balzano immediatamente alla vista di un occhio attento, hanno creato molte perplessità nello scrivente Ente perché si traducono, come detto inizialmente, in una grave e lesiva compressione dell'agibilità sindacale di questo, come di molti altri Enti, in aperta violazione della legge e della Carta Costituzionale.

Il contenuto della circolare, così come formulato, infatti, stà già comportando delle gravissime ripercussioni sull'operatività dello scrivente che vede paralizzata, in materia, la propria attività futura e resa inutile quella svolta fino ad ora. L'interpretazione che il Ministero ha dato della

norma in commento, genera molta confusione tra le imprese che hanno beneficiato e che potrebbero beneficiare dei servizi dell'Ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; confusione che sta non solo minando la credibilità dell'Ente stesso ma che sta' comportando allo stesso ulteriori significativi danni patrimoniali.

Alla luce di tutto quanto sopra detto con la presente si invita il Ministero a valutare in maniera tempestiva la possibilità di rivedere il contenuto della circolare di cui all'oggetto nel rispetto della normativa vigente, tenendo in considerazione i rilievi sopra esposti.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri cordiali saluti.

Crema li 4 Novembre 2011

Il Presidente

Dott. Alberto Bertolotti

